



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ
DIVISIONE V

AI REVISORI

Oggetto: aggiornamenti

Ai fini di un più agevole espletamento dell'attività di vigilanza, si segnalano le seguenti novità normative e le conseguenti linee interpretative suggerite:

1) in forza di quanto statuito dal **cd. Decreto Milleproroghe 2023 (D.L. 198/2022)**, la **disciplina di “sterilizzazione” delle perdite**, già prevista dal **DL 23/2020**, è stata **estesa anche alle perdite emerse nell'esercizio al 31 dicembre 2022**. Ne segue che, anche per il caso di perdite emerse nell'esercizio al 31 dicembre 2022, non operano alcuni degli obblighi previsti dal Codice Civile, in particolare per le cooperative lo scioglimento a causa di perdite di capitale.

2) a seguito dell'entrata in vigore (15 luglio 2022) del Codice della Crisi d'Impresa e della novella legislativa che ha modificato l'art. 2477, comma 3, c.c., in tema di obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo o del revisore, le società sono tenute, ove ricorra uno dei requisiti di cui al comma 3 lett. c) della predetta norma, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio in cui vengono superati i predetti limiti.

I primi anni cui far riferimento sono quelli riferiti agli esercizi 2021 e 2022; dunque il revisore, in sede di vigilanza, dovrà verificare se, sulla base dei bilanci del 2021 e del 2022, la società ispezionata abbia l'obbligo di nomina del predetto organo.

Al riguardo, considerati i dubbi interpretativi derivanti dall'attuale formulazione della predetta norma, si segnala l'orientamento espresso dal Consiglio del Notariato di Milano n. 124, che ha chiarito che, il regime legale dei controlli nella s.r.l., in mancanza di diverse previsioni statutarie, è da intendersi nel senso che sia la **funzione di controllo di legittimità**, sia la **funzione di revisione legale dei conti** sono attribuite ad un unico **organo monocratico**, genericamente individuato con la locuzione “organo di controllo o revisore”. Dunque detto organo **deve assolvere entrambe le predette funzioni**.

L'autonomia statutaria, rispetto a quanto disposto dal regime legale, può inoltre prevedere le seguenti “varianti” convenzionali:

(a) può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione siano svolte anche in via facoltativa, fuori dai casi in cui esse sono obbligatorie per legge, oppure può renderle obbligatorie anche oltre a tale ambito;



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

DIVISIONE V

(b) può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziché ad un organo monocratico, siano affidate a un organo collegiale (collegio sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di s.p.a.;

(c) può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziché cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all'organo di controllo - sindaco unico (per le s.r.l e le cooperative s.r.l) o collegio sindacale (per le cooperative spa) - e, dall'altro, la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione).

Invece con riguardo alle cooperative spa, ferma restando la possibilità che l'organo di controllo assolva anche alla funzione di revisione, rimane invariata la necessità che il medesimo abbia composizione collegiale.

IL DIRIGENTE
Domenico Piacente

SC/PN